



LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. FERMI"

SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° - 40139 BOLOGNA
Telefono: 051/4298511 - Fax: 051/392318 - Codice fiscale: 80074870371
Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 - 40068 San Lazzaro di Savena
Telefono: 051/470141 - Fax: 051/478966

E-mail: fermi@liceofermibo.net

Web-site: www.liceofermibo.net

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE (DPR 122/2009)

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

VISTO il D. Lgs. 59/2004 che all'art. 11, comma 1, recita:

"Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite";

VISTO il D.P.R. 122/2009 che all'art. 14 comma 7 recita:

" A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."

VISTA la CM MIUR n. 20 del 4/03/2011 che fornisce chiarimenti in materia

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali;

DELIBERA

di adottare il seguente **Regolamento sulle deroghe del limite massimo delle assenze**:

ART. 1 - Calcolo della percentuale di assenze

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno.

Sono computate come ore di assenza:

Le entrate alla seconda ora di lezione;

Le uscite in anticipo;

La non frequenza in caso di non partecipazione alle uscite didattiche, a viaggi d'istruzione o a visite guidate e a tutte le attività organizzate dalla scuola e inserite nel POF.

Con "frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato", si deve intendere che, per riconoscere la validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti (75%) del monte-ore annuale, comprensivo

di tutte le attività didattiche, anche opzionali (laboratori opzionali, ecc.) che rientrano nel curriculum individuale di ciascuno studente.

Occorre pertanto calcolare i tre quarti delle ore settimanali previste dai diversi corsi di studio (27 ore, 29 ore, 30 ore, 32 ore a seconda dell'indirizzo) e moltiplicare la cifra per 33 settimane. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale.

ART. 2 - Programmi di apprendimento personalizzati

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 D.P.R. 122/2009).

ART. 3 - Superamento del limite di assenze

Il superamento del limite del 25% di assenze, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi dell'art. 4, comporta per gli studenti delle classi quinte l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli esami di stato, mentre per gli studenti delle altre classi potrà comportare, a giudizio del Consiglio di classe, la sospensione del giudizio.

ART.4 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga.

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate MA non è ammessa per assenze ricorrenti sempre lo stesso giorno della settimana o la stessa ora (es. la quinta ora del martedì).

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

Motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, anche certificati dal medico di famiglia), visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);

Motivi personali e/o familiari GRAVI (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie, lutti dei componenti del nucleo familiare);

Assenze o uscite anticipate occasionali per attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (massimo il 5% dell'intero orario);

Dette deroghe sono previste per assenze debitamente documentate, anche attraverso autocertificazioni dei genitori o degli esercenti la patria potestà, **a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.**

ART.5 - Bonus sulle assenze

Le ore scolastiche svolte in attività di recupero, in progetti del POF, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curricolare e debitamente certificate dal docente referente, costituiscono ore effettivamente svolte e concorrono al monte ore annuale.

ART. 6 - Casi non contemplati

I casi eccezionali non contemplati dal presente regolamento saranno oggetto di valutazione nei Consigli di Classe.

ART. 7 - Giustificazioni

Tutte le giustificazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata), effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.